

**SCHEMA DI VALUTAZIONE N. 8/2010**  
**dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo**  
**sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

<b>TITOLO:</b>	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo		
<b>NUMERO ATTO</b>	COM (2010) 117 def.		
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2010/0063 (COD)		
<b>AUTORE</b>	Commissione europea		
<b>DATA DELL'ATTO</b>	29/03/2010		
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	29/03/2010		
<b>SCADENZA OTTO SETTIMANE</b>	25/05/2010		
<b>ASSEGNATO IL</b>	31/03/2010		
<b>COMM.NE DI MERITO</b>	10 <sup>a</sup>	<b>Parere motivato entro</b>	13/05/2010
<b>COMM.NI CONSULTATE</b>	3 <sup>a</sup> , 7 <sup>a</sup> , 14 <sup>a</sup>	<b>Oss.ni e proposte entro</b>	06/05/2010
<b>OGGETTO</b>	La presente proposta di regolamento ha per obiettivo l'aggiornamento e l'ottimizzazione dell'attuale quadro giuridico delle statistiche europee sul turismo, segnatamente la direttiva 95/57/CE del Consiglio che ha istituito un sistema di informazioni sulle statistiche sul turismo a livello dell'Unione europea. La proposta riesamina variabili quali la spesa turistica e prende in considerazione fenomeni recenti come i brevi viaggi con meno di quattro pernottamenti o il ricorso a Internet per effettuare prenotazioni. La proposta, inoltre, aggiorna i termini di trasmissione dei dati, armonizza le variabili e i concetti e migliora notevolmente anche la completezza delle statistiche sul turismo.		
<b>BASE GIURIDICA</b>	L'art. 338 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce la base giuridica delle statistiche europee. Tale articolo stabilisce le prescrizioni per la produzione delle statistiche europee, precisando che esse devono presentare i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica.		

**PRINCIPIO DI  
SUSSIDIARIETÀ**

CONFORME: la proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto gli obiettivi che si pone non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri; soltanto la Commissione può coordinare la necessaria armonizzazione delle informazioni statistiche a livello di Unione. La rilevazione dei dati e la compilazione di statistiche comparabili sul turismo possono, per contro, essere organizzate dagli Stati membri.

**PRINCIPIO DI  
PROPORZIONALITÀ**

CONFORME: conformemente al principio di proporzionalità, il regolamento si limita al minimo indispensabile per il conseguimento dei suoi obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tale scopo. Il regolamento non specifica i meccanismi di rilevazione dei dati per ciascuno Stato membro, ma si limita a definire i dati da fornire in modo da garantire una struttura e un calendario armonizzati.

**ANNOTAZIONI:**

La direttiva 95/57/CE del Consiglio ha contribuito alla creazione di sistemi nazionali di rilevazione di informazioni sulla capacità ricettiva e sull'occupazione degli esercizi ricettivi, nell'ottica delle imprese, e sulla domanda turistica, nell'ottica dei visitatori. Senza tale direttiva, l'attuale sistema di statistiche sul turismo nell'Unione europea non avrebbe potuto essere realizzato. Nonostante il successo del sistema, sia gli utilizzatori delle statistiche sia i produttori di dati, hanno messo in evidenza la necessità di un aggiornamento che la presente proposta di regolamento persegue.

La presente proposta tiene conto delle priorità tra le esigenze supplementari degli utenti e le contempera con gli oneri di rilevazione e di compilazione aggiuntivi che esse comporterebbero. Il livello di prescrizioni aggiuntive, in particolare le informazioni provenienti dalle imprese, mira a mantenere comparativamente stabile l'onere complessivo. Per quanto concerne le informazioni da raccogliere presso le famiglie o i turisti, l'efficienza della rilevazione dei dati rispetto all'onere per i rispondenti è monitorata grazie all'introduzione di domande a rotazione per variabili che si ritiene presentino natura più strutturale e alla trasmissione di microdati per le statistiche sui viaggi turistici. Lo scopo è quello di consentire ai compilatori nazionali di dati di disporre di statistiche speculari sulla base di una compilazione armonizzata delle statistiche sul turismo e di pervenire ad una convergenza sui concetti, sulle definizioni e sui formati di trasmissione dei dati.

Il regolamento pare lo strumento appropriato per l'obiettivo legislativo perseguito; considerati i bisogni di informazione a livello europeo, per gli atti base concernenti statistiche europee si è fatto abitualmente ricorso a regolamenti piuttosto che a direttive.

Occorre tuttavia rilevare che secondo l'articolo 9 della proposta la Commissione potrà adottare, a tempo indeterminato, atti delegati al fine di modificare un gran numero di dati e informazioni raccolte. Alla luce dell'art. 290, n. 1, c. 2 del TFUE che prevede l'obbligo per gli atti legislativi deleganti di delimitare "esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere", suscita perplessità che tale potere di delega sia conferito alla Commissione per una durata indeterminata.